



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 29.11.2022

Info/163/EoW RIFIUTI INERTI da C&D: Istanza di interpello del MASE

**END of WASTE RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOIOLIZIONE:
IL MINISTERO RISPONDE A TRE NUOVI QUESITI E ESCLUDE
L'APPLICAZIONE DEL DM 152/2022 AI CER 170504 DA SITI CONTAMINATI**

Riportiamo una importantissima opinione espressa dal Ministro nella sede legittima di risposta ufficiale a “**istanza di interpello**” che argina in qualche modo le conseguenze negative dell' l'applicazione letterale dei nuovi e più restrittivi criteri del Dm 27 settembre 2022 n. 152. per una fetta importante di attività economica e sulla quale si erano levate le proteste delle Associazioni di categoria interessate (v. ns. ultime InfoAMIS riportate in calce sull'argomento)

Con istanza di **interpello** formulata, dalla Città Metropolitana di Milano è stata richiesta al MASE un'interpretazione sul regolamento specifico (DM 27 settembre 2022 n. 152) che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuti (**EoW**) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del T.U.A.

Tralasciando i termini del quesito che potrà essere interamente visionato su:
<https://www.mite.gov.it/pagina/interpelli-ambientali-su-economia-circolare>

Il MASE (come denominato ora il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) sulla base degli elementi tecnici e delle informazioni fornite dall'ISPRA, con proprio parere, **ha, in sostanza, risposto che la disciplina della cessazione dalla qualifica di rifiuto**, così come normata dall'art. 184-ter del Dlgs 152/2006 e s.m. e dal recente Dm 152/2022, **non è applicabile ai rifiuti di cui al codice ERR 170504 “terre e rocce diverse da quelle alla voce 170503” se provengono da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.**

Il Ministero precisa che i rifiuti identificati con codice **EER 170504**, sebbene inclusi nell'elenco di cui al punto 1 della tabella 1 dell'allegato 1 del DM 152/2022, **qualora siano provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica non rientrano nel campo di applicazione del decreto** in oggetto, in quanto originati da attività connesse e funzionali alla procedura di bonifica di un sito contaminato e non da attività di costruzione e demolizione.

Lo stesso Ministero ha poi ribadito che pertanto le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del decreto, finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto, **sono soggette al rilascio delle autorizzazioni “end of waste” cosiddette “caso per caso” ai sensi degli articoli 208, 209 e 211** e di cui al Titolo III-bis della Parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, in conformità a quanto previsto dall’articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. N

Sempre il MASE ricorda inoltre che, i provvedimenti autorizzativi devono individuare le operazioni di recupero/riciclaggio compatibili con le caratteristiche dei rifiuti in entrata che garantiscano i requisiti di qualità dei materiali in uscita, nonché la conformità alle norme tecniche di riferimento e gli standard tecnico prestazionali. Devono, inoltre, dettagliare gli usi ammessi per la sostanza o l’oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, indicando le eventuali tipologie di processi produttivi in cui l’end of waste viene utilizzato, nonché i parametri da analizzare per la verifica delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuti e la relativa frequenza di analisi.

Nel caso prospettato dei **rifiuti costituiti da EER 170504** provenienti da siti contaminati che abbiano cessato la qualifica di rifiuti a seguito di un’operazione di recupero autorizzata caso per caso, **appare condivisibile la possibilità di utilizzo degli stessi nel sito di provenienza se conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella 1 Allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V del D.lgs. n. 152/2006** in base alla specifica destinazione d’uso prevista dal progetto di bonifica. **In tal caso è opportuno utilizzare, ai fini della verifica della conformità dell’eluato, le metodiche e i limiti da utilizzare al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998.**

In allegato la risposta all’istanza di interpello del MASE.